

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(art. 59 legge 8.06.1990 n. 142)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.

2. L'attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.

ART. 2
NORME APPLICABILI

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione dell'Umbria e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.

2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il Comune può adottare capitolati d'oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

T I T O L O I I

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

C A P O I

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

SEZ. 1^ - LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE

ART. 3

LA PROPOSTA CONTRATTUALE

1. Spetta al responsabile del servizio interessato formulare la proposta di contratto.
2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.
3. Il responsabile dell'Ufficio contratti, in collaborazione con il responsabile del servizio interessato, cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

ART. 4

LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE

1. La deliberazione a contrarre è adottata dall'organo competente, sulla base della proposta di cui all'art. 3.
2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri e alle attestazioni richieste dagli articoli 53 e 55 - comma 5 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve contenere.
 - a) - gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) - il responsabile del servizio interessato;
 - c) - richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
 - d) - il richiamo al provvedimento di approvazione del piano economico finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell'opera oggetto del contratto;
 - e) - il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate,
 - f) - le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto,
 - g) - le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento.

CAPO II

IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZ 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5

I MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.

3. E' consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo IV.

4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

ART. 6

PUBBLICITA' DEI BANDI

1. Nei casi in cui la legge non prevede le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre località che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, (nonchè mediante il servizio telematico Umbriatel).

ART. 7

TERMINI PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. Nei casi in cui la legge non prevede termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

a) ~~almeno~~ quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) ~~almeno~~ quindici giorni a decorrere dalla data della lettera di invito, per la presentazione delle offerte.

2. Nei casi d'urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle

offerte.

3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta dalla giunta comunale.

SEZ. 2^a - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

ART. 8 PUBBLICO INCANTO

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.

2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. ~~Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.~~

ART. 9 LICITAZIONE PRIVATA

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.

2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.

4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalla norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.

5. La scheda segreta, ove prevista dal bando di gara è compilata dal Segretario comunale.

6. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

ART. 10
LE COMMISSIONI DI GARA PER I PUBBLICI INCANTI E LE LICITAZIONI
PRIVATE

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta:
 - a. - dal Segretario comunale, che la presiede;
 - b. - dal responsabile del servizio interessato;
 - c. - dal responsabile dell'ufficio contratti.
2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono chiamati a far parte della commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore appartenente alla stessa area del componente da sostituire.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal Segretario Comunale.
4. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
6. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.
7. La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
8. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
9. Il verbale di gara è trasmesso alla giunta comunale per i provvedimenti di cui all'art. 11.

ART. 11
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PUBBLICO INCANTO E DI LICITAZIONE
PRIVATA

1. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara da parte della giunta comunale che deve verificare la regolarità dello

svolgimento della gara e l'idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse.

2. la giunta comunale ha potere correttivo delle operazioni di gara limitatamente alla sostituzione delle operazioni illegittime e senza alterare la parità delle condizioni dei concorrenti.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

SEZ. 3^a - APPALTO CONCORSO

ART. 12 APPALTO CONCORSO

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indichi le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.

2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto-concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

4. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.

5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

ART. 13 LE COMMISSIONI DI GARA PER L'APPALTO CONCORSO

1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la giunta comunale nomina di volta in volta una commissione composta:

- a. - dal Segretario comunale, che la presiede;
- b. - dal responsabile del servizio interessato;

- c. - dal responsabile dell'ufficio contratti;
- d. - da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal Segretario Comunale.

3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.

4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell'appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell'ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal Sindaco.

5. Ai membri della commissione estranei all'Amministrazione è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita con la deliberazione che indice la gara.

ART. 14

PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORSO

1. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:

- a. - ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
- b. - ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2);
- c. - ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
- d. - a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
- e. - a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.

2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso alla giunta comunale per i provvedimenti di cui all'art 15.

ART. 15
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO-CONCORSO

1. La giunta comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all'aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

SEZ. 4^a - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 16
TRATTATIVA PRIVATA

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. La trattativa privata è ammessa per lavori il cui ammontare non ecceda l'importo di £. 20.000.000 e per forniture di beni e servizi il cui ammontare non ecceda l'importo di £. 10.000.000.

3. Se il valore del contratto supera quello di cui al comma 2 il ricorso alla trattativa privata è consentito quando:

- a. - quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli articoli 8, 9 e 12 del presente regolamento;
- b. - ~~quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte;~~
- c. - per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
- d. - quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- e. - quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;

- f. - quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o della licitazione;
- g. - quando trattasi di affidare prestazioni o forniture inerenti la manutenzione ordinaria di beni demaniali/patrimoniali o il funzionamento di servizi;
- h. - negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento.

4. ~~La trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese (almeno tre) da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.~~

5. Nella gara ufficiosa, le imprese con cui negoziare sono scelte, ove possibile, fra quelle iscritte all'albo comunale dei fornitori e degli appaltatori di cui al Capo III.

6. Nell'invito sono specificati la tipologia e le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto del contratto, le modalità da seguire per la compilazione e l'inoltro dell'offerta, la documentazione da allegare, i termini in cui deve essere effettuata la consegna, le modalità di pagamento dei prezzi o corrispettivi.

7. Quando i beni o servizi oggetto del contratto presentino caratteristiche di complessità o articolazioni differenziate, la richiesta di offerta è corredata di un foglio di patti e condizioni che le ditte invitate devono, a pena di esclusione dalla gara, restituire firmato per accettazione.

ART. 17 COMMISSIONE PER LE GARE UFFICIOSE

1. Alla gara ufficiosa provvede non oltre 10 giorni dal termine prefissato per le offerte, una commissione di gara composta dal responsabile del servizio interessato che la presiede e da due dipendenti addetti al servizio. Un componente, designato dal presidente, svolge le funzioni di segretario.

2. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti.

3. Il verbale, unitamente agli altri atti relativi alla gara ufficiosa, è rimesso alla giunta comunale per i provvedimenti di competenza.

ART. 18 COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario è una forma per l'esecuzione dei servizi in economia di cui al Titolo IV.

2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e le disposizioni di cui al Titolo IV del presente regolamento.

SEZ. 5^a - CONCORSO DI IDEE

ART. 19 CONCORSO DI IDEE

1. Il concorso di idee è una forma di gara che il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, possono bandire per la progettazione di un'opera pubblica, allo scopo di acquisire progetti di massima o progetti preliminari.
2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità d'impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un'esatta comprensione delle caratteristiche principali dell'opera, corredata da una relazione e da un preventivo sommario di spesa.
4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.

ART. 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO DI IDEE

1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata dalla giunta comunale e composta dal responsabile dell'ufficio tecnico, che la presiede e da un numero pari di liberi professionisti designati dagli ordini professionali. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato designato dal Segretario comunale.
2. La commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.

5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della commissione e dal Segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, al Sindaco, unitamente agli elaborati progettuali per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

CAPO III

ALBO COMUNALE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI

ART. 21

ALBO APPALTATORI E FORNITORI DI BENI E SERVIZI

-1. Saranno istituiti due albi distinti, uno per i lavori ed uno per le forniture, i quali dovranno contenere i nominativi delle imprese di fiducia dell'Ente, al fine di servire quale serbatoio da cui attingere i nominativi delle imprese per completare gli elenchi di quelle che hanno fatto istanza di partecipazione alle gare e per gli affidamenti a trattativa privata.

2. L'albo di fiducia per i lavori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie e sottocategorie interessanti l'Ente e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie nell'albo nazionale dei costruttori.

L'albo di fiducia per le forniture sarà costituito, invece, da un elenco generale delle categorie inserite nel registro delle ditte, tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iter organizzativo ed istruttorio per l'iscrizione all'albo appaltatori e all'albo fornitori è curato rispettivamente dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Economato.

4. Per ottenere l'iscrizione nel relativo albo le ditte interessate sono tenute a comprovare di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, relativamente alle proprie categorie merceologiche.

5. Sono tenute altresì a produrre una autocertificazione redatta ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che:

- a. - non si trovano in stato di liquidazione o di fallimento e non hanno presentato domanda di concordato preventivo;
- b. - i rappresentanti legali non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso a carico dei titolari o amministratori;
- c. - hanno assolto gli obblighi tributari ai fini delle imposte dirette e indirette statali nell'ultimo triennio. I richiedenti devono altresì specificare il volume d'affari denunciato nello stesso periodo agli effetti dell'I.V.A.;
- d. - non sono state sottoposte a misure di prevenzione e non

sono a conoscenza dell'esistenza a loro carico ed a carico dei loro congiunti conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

6. Detti Albi, suddivisi per categorie di opere e forniture e servizi, devono essere approvati dalla giunta comunale con apposito atto deliberativo, e devono essere aggiornati annualmente sulla base delle richieste avanzate dalle imprese e dalle indicazioni fornite dai vari uffici.

7. Su proposta dei responsabili dei servizi, del Segretario comunale o dell'Assessore competente, le ditte possono essere cancellate o sospese dagli Albi in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dalla giunta comunale.

ART. 22

DITTE NON ISCRITTE ALL'ALBO

1. E' sempre fatta salva la possibilità di estendere l'invito a partecipare alle gare anche ad imprese non inserite nell'Albo che ne abbiano fatto specifica richiesta a seguito di pubblicazione dell'avviso di gara, purchè abbiano i requisiti per l'iscrizione all'albo.

CAPO IV

STIPULAZIONE E ROGITO

SEZ. 1^ - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

ART. 23

ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
 - a. - che sia stata acquisita la documentazione relativa alla ~~certificazione antimafia~~ di cui all'art. 24;
 - b. - che sia stata ~~costituita la cauzione definitiva~~ secondo le modalità di cui all'art. 25;
 - c. - che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 26;
 - d. - che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 24

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblico ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

ART. 25 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell'adempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell'importo dedotto in contratto.

2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a. - in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
- b. - mediante fidejussione bancaria;
- c. - mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.

4. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.

5. La giunta comunale ha facoltà in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o

ditte specializzate. Il corrispettivo per l'esonero della cauzione non può essere inferiore allo 0,75% dell'importo contrattuale.

6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio interessato, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali.

ART. 26 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

3. il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

4. Il responsabile dell'ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l'indicazione del nome e del depositante, dell'ammontare del deposito e del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.

5. Il registro ed il bollettario di cui al comma 4, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, in ciascun foglio, dal segretario comunale e dal ragioniere.

6. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il Segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali e le liquida consegnandone copia al contraente.

7. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell'ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4.

SEZ. 2^ - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 27 C O M P E T E N Z E

1. I contratti sono stipulati dal Sindaco o suo delegato in conformità allo statuto, con le seguenti modalità:
 - a. - per atto pubblico;
 - b. - in forma pubblico-amministrativa;
 - c. - a mezzo di scrittura privata.
2. Il Segretario comunale roga i contratti indicati alla lettera b) del comma 1 e riceve quelli indicati alla lettera c) iscrivendoli nel repertorio del Comune.
3. I contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando siano di importo non superiore a Lire tre milioni. Anche per importi inferiori, in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti con le modalità di cui al comma 1 su proposta del responsabile del servizio interessato.

ART. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con deliberazione da adottarsi da parte dello stesso organo che deliberò il contratto ai sensi dell'art. 4 - comma 1.

ART. 29 DURATA DEL CONTRATTO

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.
2. I contratti ad esecuzione continuativa sono stipulati per una durata non superiore a sei anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.

ART. 30 DOMICILIO DEL CONTRAENTE

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo

nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.

3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

ART. 31

DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTENUTO E AGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO

1. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, ove si richiamino deliberazioni o capitolati speciali o generali è sufficiente farne menzione senza allegarli.

2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale rogante.

Art. 32

ADEMPIMENTI FISCALI

1. Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO V

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZ. 1^ - EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 33
EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. ~~Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, se obbligatoria ai sensi dell'art. 27, comma 1, oppure, dalla data dell'esecutività della deliberazione che approva o dispone l'aggiudicazione.~~

SEZ. 2^a - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 34
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL CONTRATTO

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto, è consentito anticipare fino al 10% dell'importo contrattuale, alle seguenti condizioni:

- a. - che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;
- b. - che l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull'esecuzione del contratto stesso.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

4. La previsione della concessione dell'anticipazione, nei casi in cui non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, in un'unica soluzione dopo il collaudo, o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

ART. 35
CESSIONE DEL CREDITO

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine ai singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di crediti che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
3. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

ART. 36
VIGILANZA E COLLAUDO

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il responsabile del servizio interessato o il soggetto da quest'ultimo incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il Sindaco dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcun'altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente all'adozione della delibera a contrarre.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo.
5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

ART. 37
DECISIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I
ALIENAZIONE

ART. 38
DEFINIZIONE

1. L'alienazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.

ART. 39
ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. ~~Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.~~

2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

3. ~~Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell'ente.~~

4. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall'assunzione di mutuo per far fronte alla spesa.

ART. 40
BENI COMUNALI

*terreno o
edificio* } *patrimonio
disponibile*

1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.

2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e dallo Statuto.

3. ~~I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.~~

4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile al demanio pubblico sono inalienabili e diritti su di essi sono imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.

5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà all'ente di destinare proritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.

6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.

ART. 41 PREZZO DELLA COMPRAVENDITA

1. il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo sostituto o incaricato di qualifica immediatamente inferiore.

2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.

ART. 42 DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell'asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del codice civile.

2. L'eventuale acquisto di cui al I comma del presente articolo è nullo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, semprechè il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

ART. 43 AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. l'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal Prefetto.

ART. 44 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

1. Per la cessione di beni mobili, materiali di risulta ed

attrezzature fuori uso quando il valore presunto non sia superiore a £. 10.000.000 è consentito il ricorso alla trattativa privata previo avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre località che saranno indicate, nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

C A P O I I

P E R M U T A

ART. 45 DEFINIZIONE

1. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1552 del codice civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.

ART. 46 NORMA DI RINVIO

1. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

C A P O I I I

D O N A Z I O N E

ART. 47 DEFINIZIONE

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 769 del codice civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

ART. 48 DIVIETO DI DONAZIONE

1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili

ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.

2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.

3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.

ART. 49
ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del consiglio comunale.

2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

C A P O I V
LOCAZIONE E AFFITTO

ART. 50
DEFINIZIONE

1. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1571 del codice civile, la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norme il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.

ART. 51
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

1. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.

2. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 52
LOCAZIONE SUPERIORE A NOVE ANNI

1. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente

l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile.

ART. 53

ELENCO DEI BENI LOCATI O AFFITTATI

1. L'ufficio ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.

ART. 54

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell'osservanza della normativa statale e regionale vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. In particolare oltre a determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.

3. I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare, seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia e della convenzione in vigore stipulata con l'Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica (I.E.R.P.).

4. Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il Comune è locatore, va sempre inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dal competente organo deliberante.

ART. 55

AFFITTO DI AREA

1. L'Amministrazione comunale, nella stipula di contratti per l'affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 54 del presente regolamento.

ART. 56
AFFITTO DI FONDI RUSTICI

1. L'Amministrazione comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi si attiene alla vigente normativa in materia.
2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'affitto e l'adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.

ART. 57
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. L'Ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.

C A P O V

L E A S I N G

ART. 58
DEFINIZIONE

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

ART. 59
CONDIZIONI PER IL RICORSO AL LEASING

1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.
2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.

3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20% del costo dei beni sia mobili che immobili.

4. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.

5. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 60

INVENTARIAZIONE DEI BENI ACQUISITI CON IL LEASING

1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.

2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.

ART. 61

ASSEGNAZIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

1. Il Comune può concedere un'area di sua proprietà destinata ad attività produttiva, a mezzo di una finanziaria operante nel campo del leasing immobiliare.

2. Scaduto il leasing l'immobile dovrà essere intestato dalla Società finanziaria esclusivamente alla ditta concessionaria del lotto, pena la revoca della concessione.

3. In tal caso il Comune avrà il diritto a riavere la proprietà dell'area, mediante restituzione del prezzo di assegnazione, senza alcuna corresponsione di interessi, ed inoltre pagherà la costruzione eseguita al prezzo di stima dell'U.T.E..

4. Qualora dovesse risolversi, per qualsiasi motivo, il rapporto di locazione finanziaria tra la Società di leasing ed il concessionario dell'area artigianale, la Società è facoltizzata ad intestare l'area ad altro operatore economico che abbia i requisiti per l'assegnazione delle aree nel P.I.P., sempre entro il termine di durata del contratto di leasing originario.

CAPO VI
COMODATO

ART. 62
DEFINIZIONE

1. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1803 del codice civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

ART. 63
OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

ART. 64
DIVIETO DI CONCEDERE BENI IN COMODATO

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento e nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione dei contributi.

C A P O VII

M U T U O

ART. 65 DEFINIZIONE

1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità a quanto disposto dall'art. 1813 del codice civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.

2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro ente.

ART. 66 ISTITUTI MUTUANTI

1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d'investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Sportivo.

2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui al II comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo è assunto con l'Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal responsabile della ragioneria.

ART. 67 VINCOLI ALLA CONTRATTAZIONE

1. Il Segretario comunale e il responsabile della ragioneria, prima di sottoscrivere i pareri attenenti la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, devono verificare

a. che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto apposito piano economico-finanziario con

- la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alla rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;
- b. - che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
 - c. - che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene richiesta l'assunzione del mutuo;
 - d. - che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.

C A P O VIII

SOMMINISTRAZIONE

ART. 68 DEFINIZIONE

1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1559 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.

ART. 69 COMUNE SOMMINISTRANTE

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.

ART. 70 COMUNE SOMMINISTRATARIO

1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o

continue di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all'impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le somministrazioni periodiche e continue a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell'ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o di quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.

C A P O IX

- ASSICURAZIONE

ART. 71 DEFINIZIONE

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1882 del codice civile, l'assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.

ART. 72 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

1. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:

- a. - incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- b. - responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
- c. - infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali.

2. L'ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno scadenziario aggiornato.

3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

C A P O X

TRANSAZIONE

ART. 73 DEFINIZIONE

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto del quale l'ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.

ART. 74 EFFETTI DELLA TRANSAZIONE

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.

C A P O XI

CONTRATTO D'OPERA

SEZ. 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 75 DEFINIZIONE

1. In conformità alle previsioni dell'art. 2222 del codice civile, con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di un'opera o di un servizio; riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
2. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

ART. 76
CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO

1. La convenzione con la quale è disciplinato il contratto d'opera deve necessariamente contenere:
 - a. - la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
 - b. - il corrispettivo riconoscimento al prestatore d'opera;
 - c. - il termine entro il quale la prestazione dev'essere resa;
 - d. - la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
 - e. - l'indicazione della struttura organica e del responsabile cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
 - f. - il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c);
 - g. - il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell'art. 103, delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, con la precisazione che l'arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l'esclusione di ogni amichevole composizione.

SEZ. 2^ - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

ART. 77
MODALITA' DI SCELTA DEL PRESTATORE D'OPERA PROFESSIONALE

1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un'opera o di un servizio rientranti nell'ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che prestano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l'esperienza e l'organizzazione tecnica e che producono referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
2. Per l'affidamento d'incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad una gara tra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l'esperienza dei concorrenti nello specifico settore.
3. All'esame degli studi, dei titoli e delle referenze e dalla formazione della conseguente graduatoria provvede, con le modalità ivi indicate, la commissione prevista dall'art. 20.
4. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il

contratto di prestazione d'opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto d'impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.

ART. 78
CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 76.

2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne dev'essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.

3. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all'art. 56, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 76 del presente regolamento.

ART. 79
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO RESE DA SOGGETTI NON ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI

1. Per i contratti di lavoro autonomo da stipularsi con soggetti non iscritti in albi professionali si applicano le norme dell'art. 76.

2. La scelta dei contraenti deve essere motivata sulla base dei requisiti di professionalità, affidabilità e specializzazione, nonché dei corrispettivi richiesti, previa comparazione di più offerenti.

3. Il responsabile del servizio interessato, esplicita, con apposita motivata relazione, sotto la propria personale responsabilità, le ragioni che consigliano la scelta del soggetto al quale si propone di affidare l'incarico.

C A P O X I I

A P P A L T O

ART. 80 DEFINIZIONE

1. In conformità alle previsioni dell'art. 1655 del codice civile, con il contratto d'appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

SEZ. 1^ - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICO

ART. 81 DEFINIZIONE

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 80, con il contratto d'appalto d'opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l'esecuzione, o congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di un'opera o di un lavoro pubblico.

2. Si considera appalto d'opera pubblica anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

ART. 82 SCELTA DELL'APPALTATORE

1. I contratti d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazioni private, da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera o del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.

3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell'affidamento ed all'opportunità di comparare più

soluzioni progettuali esecutive.

4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalle norme vigenti e dall'art. 16 del presente Regolamento e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione e contrarre di cui all'art. 4.

6. Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l'affidamento mediante trattativa privata dev'essere preceduto da una gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acclarata idoneità rispetto alle opere o ai lavori da appaltare, scelte, ove possibile, tra quelle iscritte all'albo di cui al Titolo II, Capo III, del presente regolamento.

ART. 83

PROGETTAZIONE DI MASSIMA ED ESECUTIVA

1. Le progettazioni di massima ed esecutiva delle opere e dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un idoneo e celere avvio dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutiva possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, a società di ingegneria ed a soggetti concessionari di servizi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 77, la scelta dell'affidatario della progettazione esterna dev'essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria o a concessionari di servizi in possesso dei requisiti di legge.

4. I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattativa privata per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, nè ai relativi subappalti.

5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti: controllato, controllante o collegato al titolare dell'incarico di progettazione o al concessionario di servizi.

6. Le situazioni di controllo o di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme

relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori oggetto di progettazione.

8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all'epoca della relativa compilazione.

9. E' consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, il cui valore non ecceda il limite di £. 5.000.000, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.

ART. 84

SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE

1. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.

2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.

3. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell'avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.

ART. 85

CAUSE SPECIALI DI ESCLUSIONE DALL'INVITO

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 87, non possono essere invitate alla gara:

- a. - le imprese che, pur avendo ottenuto dal Comune inviti a partecipare alle tre più recenti gare per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, non vi hanno partecipato senza fornire adeguata motivazione;
- b. - le imprese che, in almeno una delle tre più recenti gare

indette dal Comune per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, hanno presentato offerta riconosciuta anomala ai sensi delle disposizioni vigenti;

- c. - le imprese che hanno richiesto l'invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altra impresa che ha presentato analoga richiesta;
- d. - le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito, quando analoga richiesta è presentata da un'associazione temporanea o da un concorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;
- e. - le imprese di cui i titolari o legali rappresentanti si identificano totalmente o parzialmente in altre imprese, in tale caso ne viene invitata sola una;
- f. - le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l'inidoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune;
- g. - le imprese con le quali sia in corso un contenzioso amministrativo e/o civile.

ART. 86

CONDIZIONE SPECIALE DI AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA

1. Nelle gare per l'affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, dell'esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonché di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

2. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà altresì dare atto che l'impresa concorrente, nella base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.

ART. 87
AGGIUDICAZIONE CON MAGGIORAZIONE DELLA SPESA PREVISTA

1. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3 e dell'art. 15, comma 3, l'affidamento in appalto di opere o di lavori pubblici con aspetto della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre dev'essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.

ART. 88
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Nell'appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'adempimento o all'inesatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'immobile oltre i termini stabili.

ART. 89
DIREZIONE LAVORI

1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.

3. La progettazione dell'opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista a norma dell'art. 77 non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni

vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.

ART 90

DOCUMENTI PER LA TENUTA CONTABILE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI

1. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sottoelencati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:
 - a. - manuale del direttore dei lavori;
 - b. - giornale dei lavori;
 - c. - libretti di misura e delle provviste;
 - d. - liste settimanali;
 - e. - registro di contabilità;
 - f. - sommario del registro di contabilità;
 - g. - stato d'avanzamento dei lavori;
 - h. - certificato per il pagamento delle rate d'acconto;
 - i. - conto finale
2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) b) e f).

ART. 91

VARIAZIONI ALL'OPERA O AL LAVORO PUBBLICO

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale dev'essere citata la corrispondente deliberazione dell'organo competente e ne deve essere attestata la relativa esecutività.
2. Anche in assenza della deliberazione dell'organo competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune affinché questi possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell'impegno di spesa.
3. Il Comune può sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.
4. La deliberazione dell'organo competente, prevista dal comma 1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o suppletiva e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottomissione o di un'appendice al contratto principale.

5. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

6. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualitative e/o quantitative comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società d'ingegneri o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera o del lavoro in appalto.

ART. 92 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Sull'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.

4. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.

6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo debbono essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.

ART. 93
RITARDO NEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nel caso di tardivo pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto.

ART. 94
DIVIETO DI CESSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E DEL CONTRATTO
D'APPALTO

1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.

ART. 95
AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO, DEL COTTIMO E
DELLE FIGURE AD ESSI ASSIMILATE

1. L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano - in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni - al subappalto.
3. L'istruttoria è curata congiuntamente dal responsabile dell'ufficio contratti e dal responsabile dell'ufficio tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal funzionario da ultimo citato. L'istruttoria si conclude con una proposta motivata alla giunta comunale, di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

ART. 96
COLLAUDO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.
2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere /

ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a f. 150.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

3. In tal caso l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d'importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiore a f. 1.000.000.000.= o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

5. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dev'essere approvato, dall'organo competente, entro i successivi tre mesi.

6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l'emissione del relativo certificato o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.

7. Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

8. L'approvazione degli atti di collaudo da parte della giunta comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.

9. Laddove non siano rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia mentre, si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fidejussorie.

ART. 97
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

1. Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità alle disposizioni che regolano la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.

3. Di regola, la deliberazione della Giunta Comunale sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori.

ART. 98 ARBITRATO

1. Tutte le controversie tra il Comune e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma dell'art. 97, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, al giudizio di tre arbitri.

2. Di questi, uno è nominato dal Comune, altro è nominato dall'appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, è scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Perugia.

3. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice civile di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

4. La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nei contratti qualora l'affidamento avvenga mediante trattativa privata.

5. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l'arbitrato relativamente agli appalti di opere o di lavoro di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e le norme del codice di procedura civile.

ART. 99 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. La giunta comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è possibile del danno che provenisse al Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla

stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio.

2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la giunta comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell'appaltatore.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART 100

RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DAL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Quando il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART 101

RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE DAL CONTRATTO

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In tal caso all'appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori

Pubblici.

ART. 102
CAPITOLATI

1. Formano parte integrante del contratto d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto.
2. Fino all'approvazione, da parte del consiglio comunale del capitolato generale recante le condizioni generali valevoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purchè non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità e condizioni le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.

SEZ 2^ - APPALTO DI SERVIZIO

ART. 103
DEFINIZIONE

1. In conformità alle previsioni degli articoli 1655 e 1677 del codice civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
2. L'attività cui l'appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.

ART. 104
APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, può deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici.
2. Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell'art. 110, alle lett. a), b), c), e), f), g), h), i), n), e o) sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.

ART. 105
NORME APPLICABILI

1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1^a del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI OPERE E
DI SERVIZI PUBBLICI

C A P O I
CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI

ART. 106
CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal titolo II, capo I, sezione II, del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire.
 - a. - la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all'opera da eseguire, nonché le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
 - b. - l'acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;
 - c. - l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;
 - d. - l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l'alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
 - e. - le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la qualificazione delle ritenute di garanzia;
 - f. - le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
 - g. - le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
 - h. - i casi di decadenza dalla concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
 - i. - il divieto di cessione della concessione.

ART. 107
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente

nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all'art. 106, commi 2, 3 e 4.

3. La convenzione di cui all'art. 106, comma 4, oltre ai contenuti ivi, indicati, con la sola eccezione delle lett. e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia:

- a. - la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;
- b. - le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera;
- c. - le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remunererà esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera;
- d. - il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto della convenzione;
- e. - le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione.

4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della concessione dia luogo ad una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 109.

ART. 108 CONCESSIONE DI SERVIZI

Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell'Amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.

2. I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all'art. 106, lett. a), b), c), d), e), h), i).

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate,

nell'esecuzione dei lavori.

4. Il concessionario, per l'affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonché dalle disposizioni della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

C A P O I I

CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

ART. 109

CONCESSIONE DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. In conformità alle previsioni dell'art. 22, comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.

3. Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo devono, di regola, essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.

4. Per l'ottenimento della concessione di servizi pubblici, l'impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell'utenza.

ART. 110

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:

- a. - l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
- b. - i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
- c. - l'obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del

- servizio corrispondano cortesia e considerazione dell'utenza;
- d. - l'obbligo, per il concessionario, di predisporre, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;
 - e. - la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri Enti pubblici ed ai privati;
 - f. - la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
 - g. - la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - h. - il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
 - i. - i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;
 - l. - le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso; -
 - m. - le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
 - n. - le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - o. - i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione di eventuali controversie;
 - p. - l'esercizio della facoltà di riscatto.

ART. 111
NORMA DI RINVIO

Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 107.

TITOLO V

CONVENZIONI URBANISTICHE

ART. 112

CONVENZIONI ED ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO
IN MATERIA URBANISTICA

1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Umbria gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo tipo debbono corrispondere gli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione Umbria, ovvero approvati dal consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui si riferiscono.
3. La giunta comunale approva le singole convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in conformità agli schemi tipo di cui al precedente comma e la relativa deliberazione ha efficacia quale autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 4 del presente regolamento.
4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal Sindaco o suo Assessore delegato.
5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo spetta al responsabile dell'urbanistica.

T I T O L O V I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 113
STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE

1. L'ufficio contratti è la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui singole fasi procedurali o l'adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza della giunta comunale, del Sindaco, del Segretario comunale o del responsabile dell'ufficio interessato.

ART. 114
ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI

1. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europeo.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal consiglio comunale, su proposta della giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.

ART. 115
PRIMA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEI FORNITORI
E DEGLI APPALTATORI

1. Alla prima formazione dell'albo comunale di cui al Capo III del Titolo II si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino a quando non sarà operante l'albo comunale di cui al Capo III del Titolo II non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.

ART. 116
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, dell'organo regionale di controllo.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto comunale.

I N D I C E

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 - NORME APPLICABILI	" 3
TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI	
CAPO I IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI	
SEZ. 1^ - LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE	
ART. 3 - LA PROPOSTA CONTRATTUALE	" 5
ART. 4 - LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE	" 5
CAPO II IL SUPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	
SEZ. 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 5 - I MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	" 6
ART. 6 - PUBBLICITA' DEI BANDI	" 6
ART. 7 - TERMINI PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	" 6-7
ART. 8 - PUBBLICO INCANTO	" 7
ART. 9 - LICITAZIONE PRIVATA	" 7
ART.10 - LE COMMISSIONI DI GARA PER I PUBBLICI INCANTI E LE LICITAZIONI PRIVATE	" 8
ART.11 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PUBBLICO IMPIEGO E DI LICITAZIONE PRIVATA	" 8-9
ART.12 - APPALTO CONCORSO	" 9
ART.13 - LE COMMISSIONI DI GARA PER L'APPALTO CONCORSO	" 9-10
ART.14 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'AP- PALTO CONCORSO	" 10
ART.15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO-CONCORSO	" 11
ART.16 - TRATTATIVA PRIVATA	" 11-12
ART.17 - COMMISSIONE PER LE GARE UFFICIOSE	" 12

ART.18	COTTIMO FIDUCIARIO	"	12-13
ART.19	CONCORSO DI IDEE	"	13
ART.20	COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO DI IDEE	"	13-14
CAPO III			
ALBO COMUNALE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI			
ART.21	ALBO APPALTATORI E FORNITORI DI BENI E SERVIZI	"	14 15
ART.22	DITTE NON ISCRITTE ALL'ALBO	"	15
CAPO IV			
STIPULAZIONE E ROGITO			
SEZ. 1^ - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE			
ART.23	ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE	"	15
ART.24	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	pag.	16
ART.25	CAUZIONE DEFINITIVA	"	17
ART.26	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	"	18
ART.27	COMPETENZE	"	18-19
ART.28	CESSIONE DEL CONTRATTO	"	19
ART.29	DURATA DEL CONTRATTO	"	19
ART.30	DOMICILIO DEL CONTRAENTE	"	19-20
ART.31	DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTENUTO E AGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO	"	20
ART.32	ADEMPIMENTI FISCALI	"	20
CAPO V			
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI			
SEZ. 1^ - EFFICACIA DEL CONTRATTO			
ART.33	EFFICACIA DEL CONTRATTO	"	20
ART.34	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL CONTRATTO	"	21
ART.35	CESSIONE DEL CREDITO	"	21-22
ART.36	VIGILANZA E COLLAUDO	"	22
ART.37	DECISIONE DELLE CONTROVERSIE	"	22

TITOLO III		
I CONTRATTI		
CAPO I		
ALIENAZIONE		
ART. 38 - DEFINIZIONE	"	24
ART. 39 - ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	"	25
ART. 40 - BENI COMUNALI	"	26
ART. 41 - PREZZO DELLA COMPRAVENDITA	"	26
ART. 42 - DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE	"	26-27
ART. 43 - AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	"	27
ART. 44 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	"	27
CAPO II		
PERMUTA		
ART. 45 - DEFINIZIONE	"	27
ART. 46 - NORMA DI RINVIO	"	27
CAPO III		
DONAZIONE		
ART. 47 - DEFINIZIONE	"	28
ART. 48 - DIVIETO DI DONAZIONE	"	28
ART. 49 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	"	28
CAPO IV		
LOCAZIONE E AFFITTO		
ART. 50 - DEFINIZIONE	"	29
ART. 51 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE	"	29
ART. 52 - LOCAZIONE SUPERIORE A NOVE ANNI	"	29
ART. 53 - ELENCO DEI BENI LOCATI O AFFITTATI	"	29
ART. 54 - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	"	29-30
ART. 55 - AFFITTO DI AREA	"	30
ART. 56 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI	"	30
ART. 57 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	"	30

CAPO V
LEASING

ART.58 - DEFINIZIONE	pag.	31
ART.59 - CONDIZIONI PER IL RICORSO AL LEASING	"	31
ART.60 - INTERVENTI DEI BENI ACQUISITI CON IL LEASING	"	31
ART.61 - ASSEGNAZIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	"	32

CAPO VI
COMODATO

ART.62 - DEFINIZIONE	"	32
ART.63 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO	"	32-33
ART.64 - DIVIETO DI CONCEDERE BENI IN COMODATO	"	33

CAPO VII
MUTUO

ART.65 - DEFINIZIONE	"	33
ART.66 - ISTITUTI MUTUANTI	"	34
ART.67 - VINCOLI ALLA CONTRATTAZIONE	"	34

CAPO VIII
SOMMINISTRAZIONE

ART.68 - DEFINIZIONE	"	35
ART.69 - COMUNE SOMMINISTRANTE	"	35
ART.70 - COMUNE SOMMINISTRATARIO	"	35

CAPO IX
ASSICURAZIONE

ART.71 - DEFINIZIONE	"	36
ART.72 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	"	36

CAPO X
TRANSAZIONE

ART.73 - DEFINIZIONE	"	36-37
ART.74 - EFFETTI DELLA TRANSAZIONE	"	37

CAPO XI
CONTRATTO D'OPERA
SEZ. 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.75 - DEFINIZIONE	pag.	37
ART.76 - CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO	"	37-38
ART.77 - MODALITA' DI SCELTA DEL PRESTATORE D'OPERA PROFESSIONALE	"	38
ART.78 - CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO	"	38-39
ART.79 - PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO RESE DA SOGGETTI NON ISCRITTI IN ALBI PROFES- SIONALI	"	39

CAPO XII
APPALTO

ART.80 - DEFINIZIONE	"	39-40
SEZ. 1^ - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICO		
ART.81 - DEFINIZIONE	"	40
ART.82 - SCELTA DELL'APPALTATORE	"	40-41
ART.83 - PROGETTAZIONE DI MASSIMA ED ESECUTIVA	"	42
ART.84 - SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE	"	43
ART.85 - CAUSE SPECIALI DI ESCLUSIONE DALL'INVITO	"	43-44
ART.86 - CONDIZIONE SPECIALE DI AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA	"	44
ART.87 - AGGIUDICAZIONE CON MAGGIORAZIONE DELLA SPESA PREVISTA	"	44
ART.88 - CAUZIONE DEFINITIVA	"	45
ART.89 - DIREZIONE LAVORI	"	45
ART.90 - DOCUMENTI PER LA TENUTA CONTABILE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI	"	45-46
ART.91 - VARIAZIONI ALL'OPERA O AL LAVORO PUBBLICO	"	46-47
ART.92 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	"	47
ART.93 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	"	47
ART.94 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E DEL CONTRATTO D'APPALTO	"	48

ART. 95 - AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO, DEL COTTIMO E DELLE FIGURE AD ESSI AS- SIMILATE	pag.	48
ART. 96 - COLLAUDO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI	"	48-49
ART. 97 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DE- FINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	"	49
ART. 98 - ARBITRATO	"	50
ART. 99 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO	"	50-51
ART.100 - RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DAL CONTRATTO	"	51
ART.101 - RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE DAL CONTRATTO	"	51
ART.102 - CAPITOLATI	"	51-52
SEZ. 2 ^a - APPALTO DI SERVIZIO		
ART.103 - DEFINIZIONE	"	52
ART.104 - APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI	"	52
ART.105 - NORME APPLICABILI	"	52
TITOLO IV		
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI		
CAPO I		
CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI		
ART.106 - CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE	"	54
ART.107 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE	"	54-55
ART.108 - CONCESSIONE DI SERVIZI	"	55-56
CAPO II		
CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI		
ART.109 - CONCESSIONE DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI	"	56
ART.110 - CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	"	56-57
ART.111 - NORMA DI RINVIO	"	57

TITOLO V
CONVENZIONI URBANISTICHE

ART.112 - CONCESSIONI ED ATTI UNILATERALI
D'OBBLIGO IN MATERIA URBANISTICA pag. 59

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.113 - STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDI-
MENTO CONTRATTUALE " 61

ART.114 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI " 61

ART.115 - PRIMA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE
DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI " 61

ART.116 - ENTRATA IN VIGORE " 61
